



# COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

## Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 13 del 10/03/2021

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SS. 195 - CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA STRADA COMUNALE IN LOC. PIXINA

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**VISTA** la richiesta prot.n.9244 del 09/03/2011, presentata dalla Soc. ANAS S.P.A. e dalla ditta appaltatrice R.T.I. Aleandri - C.M.C. di Ravenna con sede legale al Corso Vittorio Emanuele II n. 52 in Bari, tendente ad ottenere l'emissione di apposita Ordinanza di chiusura della strada Comunale in località "Pixina" - individuata catastalmente a cavallo tra il F° 18 – Mapp. 541 e il F° 24 del Comune di Capoterra - a far data dalla data pubblicazione della presente Ordinanza al fine di consentire il completamento dei lavori previsti nel progetto di cui all'oggetto;

**CONSIDERATO** che il traffico veicolare e pedonale verrà deviato nelle strade poderali previste dal progetto come meglio riportato negli elaborati grafici allegati TAV.1 e TAV.02 – SCHEMA CHIUSURA STRADA COMUNALE LOCALITA' PIXINA, in cui sono indicati anche gli schemi segnaletici previsti per la segnalazione della modifica della viabilità, allegati alla presente Ordinanza per farne parte sostanziale;

**VISTI:**

- gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la disposizione sindacale di conferma del conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 61 del 23/12/2020;

**Considerato che** il proseguimento dei lavori indicati in oggetto si rende necessario la chiusura del tratto Comunale in località "Pixina" - individuata catastalmente a cavallo tra il F° 18 – Mapp. 541 e il F° 24 del Comune di Capoterra;

**VALUTATA** positivamente l'istruttoria del procedimento e considerato che per l'esecuzione dei lavori è necessario la chiusura totale del tratto in oggetto, onde garantire la speditezza dei lavori e la sicurezza degli addetti e degli utenti della strada;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

### ORDINA

La chiusura della strada Comunale in località "Pixina" - individuata catastalmente a cavallo tra il F° 18 – Mapp. 541 e il F° 24 del Comune di Capoterra a partire dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sino al completamento dei lavori previsti nel tratto in oggetto;

### DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **il richiedente provveda:**

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni



(lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;

- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e manutenzionare la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

#### SI INFORMANO

Gli interessati che:

- il **Responsabile del procedimento** è il Dott. Giorgio Lecca.
- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso**:
- entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi del dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada, con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

copia del presente provvedimento è notificata a:

- Al responsabile del settore lavori pubblici

E trasmessa per conoscenza:

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| - al Sindaco        | Sede      |
| - ai Carabinieri    | Capoterra |
| - alla Misericordia | Capoterra |
| - al 118            | Cagliari  |

albo pretorio sito istituzionale

Capoterra, lì 10/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
*Dott. Giorgio Lecca*